

*Revocatoria di vendite di immobili realizzate dal fideiussore per sostenere il concordato preventivo del debitore principale*

Tribunale di Parma, 28 luglio 2014. Estensore Ciccìo.

**Revocatoria ordinaria ex articolo 2901 c.c. - Alienazione di beni immobili da parte del fideiussore con lo scopo di utilizzare i proventi per estinguere l'obbligazione del debitore principale - Costituzione del trust - Revocabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di concordato preventivo**

*Non è soggetto a revocatoria ex articolo 2901 c.c. l'atto con il quale i fideiussori hanno alienato a favore del debitore principale i propri beni immobili non allo scopo di distrarne i proventi ma per convogliare il corrispettivo ricavato in trusts istituiti al fine di estinguere le posizioni debitorie proprie e del debitore principale, realizzando così la fattispecie dell'adempimento di un debito scaduto di cui al terzo comma dell'articolo 2901 c.c. (Nel caso di specie, i trusts erano stati costituiti al dichiarato scopo di favorire l'omologazione di un concordato preventivo)*

*(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Banca Popolare di Lodi S.p.A. ha convenuto in giudizio i coniugi Ta. Vi. e Bo. Lo. unitamente alla loro figlia T. B. per sentire dichiarare inefficaci, ex art. 2901 c.c., sia l'atto di compravendita a ministero notaio Arturo Dalla Tana del 7 novembre 2006, rep. 99860/26884, concluso tra il solo Ta. Vi. e Ta. Ba. avente ad oggetto l'immobile sito in F., Via... omissis... n.... omissis... e relative pertinenze, sia l'atto di compravendita rogato dallo stesso prenomato notaio, in pari data e stesso rep. 99860/26884, con il quale Ta. Vi. e Bo. Lo. hanno venduto a Ta. Ba. altra unità immobiliare sita nello stesso complesso.

I convenuti si costituivano in giudizio concludendo per il rigetto della domanda attorea stante il difetto dei presupposti richiesti per l'utile esperimento dell'actio pauliana.

I convenuti hanno in proposito contestato, quanto alla "scientia damni", non esservi stato alcun atto di disposizione ai danni dei creditori, avendo ricavato dalle impugnate vendite la provvista utile a garantire il pagamento del ceto creditorio e, quanto all'"eventus damni", che l'adempimento del debito scaduto per espressa previsione normativa è escluso dalla revocatoria ex art. 2901 comma 3 c.p.c..

È documentato che Ta. Vi. e Bo. Lo., fideiussori della società Parmaform S.r.l. abbiano conferito i proventi della vendita di loro immobili nei trust "Liberazione" e "Santa Simona" istituiti per adempiere agli obblighi del presentato piano di concordato poi omologato. L'acquisto dei beni è poi avvenuto grazie alla stipula da parte dell'acquirente Ba. Ta. di un mutuo ipotecario per l'importo di € 400.000,00 acceso sull'intero compendio immobiliare oggetto delle impugnate compravendite oltre il versamento di € 33.000,00.

Nel trust "Santa Simona", istituito al dichiarato scopo di "favorire l'omologazione del Concordato Preventivo di Parmaform" (doc. 16), sono confluiti i corrispettivi delle vendite con suo obbligo di consegna della maggior somma di € 470.000,00 appena passato in giudicato il decreto di omologa al fine di soddisfare le esigenze concordatarie (cfr. pag. 5 del decreto di omologa del Concordato preventivo Parmaform S.r.l. in Liquidazione sub doc. 17).

È altresì pacifico che l'odierna attrice figura tra i creditori ricompresi nella classe A (istituti di credito) con pagamento percentuale al 2% (sempre a pagina 5 del documento precitato).

La soluzione concordataria ha però richiesto la disponibilità di denaro liquido, reperito a fronte della vendita di cespiti immobiliari di proprietà dei fideiussori.

Vi. Ta. e Lo. Bo., quali debitori in forza di rilasciate fideiussioni a favore di diverse banche, hanno quindi alienato due cespiti immobiliari a favore della figlia B., per poi riversare nei costituiti trusts tutti i proventi ricavati da quelle vendite.

I convenuti hanno quindi sostenuto che la fattispecie in esame rientra nell'esclusione disciplinata dall'art. 2901 comma 3 c.c. pure considerata applicabile con riferimento all'azione revocatoria esercitata avverso l'alienazione di beni immobili da parte del debitore (qui fideiussore) qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento dei debiti scaduti del venditore-debitore.

In tale ipotesi, difatti, la vendita rivestirebbe carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, condizione che è da sola sufficiente ad impedire la revocabilità dell'atto di disposizione.

L'assunto è fondato.

Risulta provato (e comunque incontrovertito) che il ricavato della vendita degli immobili è stato riversato nei trusts al fine di pagare i creditori con ciò estinguendo sia il debito della debitrice principale che dei garanti.

Secondo la costante giurisprudenza non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l'alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato anche solo in parte al pagamento di debiti scaduti del venditore - debitore, non applicandosi all'azione pauliana di cui all'art. 2901 c.c. il principio della "par condicio", sancito a tutela di tutti i creditori nell'esecuzione concorsuale, e salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua (Cass. 14557/2009; Cass. Civ. Sez. 3<sup>^</sup>, 20 luglio 2004 n. 13435; Cass. Civ. Sez. 3<sup>^</sup>, 6 agosto 2002 n. 11764). Risulta documentato (v. documenti n. 12 - disposizione di € 175.427,20 a favore di C. di Risparmio di Parma e Piacenza - e n. 14 a-b-c - disposizione di € 46.000,00 a favore di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. -) che i fideiussori sono stati liberati dalle obbligazioni personali contratte con il sistema bancario e che quindi l'integrale somma percepita dalle vendite del patrimonio immobiliare dei coniugi Ta.-Bo. per € 433.000,00 (doc. 8 - contratto di mutuo fondiario Banca Popolare Emilia Romagna) è stata interamente messa a disposizione dei creditori essendo confluita nei trusts "Liberazione" e "Santa Simona".

Si può quindi incontrovertibilmente ritenere che i fideiussori Ta. e Bo. hanno alienato a favore della figlia B. i loro beni immobili non per distrarne i proventi, ma per convogliare il corrispettivo ricavato - proveniente come già detto da provvista erogata a seguito di mutuo

contratto dall'acquirente Ta. Ba. - nei trusts istituiti all'esplicito scopo di estinguere le posizioni debitorie proprie e della debitrice principale, il che assoggetta la fattispecie al perimetro di applicazione dell'art. 2901 terzo comma cc.

La domanda deve pertanto essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Diritto

PQM

Definitivamente decidendo

- rigetta la domanda;  
- condanna B. P. di Lodi spa al pagamento delle spese processuali che liquida in €. 49,84 per spese ed €. 11.472,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA

Parma, 12 giugno 2014

Depositata 28 luglio 2014.